



## CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE : n. 01.07.2009

Tra la ditta "██████████ s.a.s." di ██████████  
██████████ s.a.s. con sede in Verona Piazzale Cadorna 6, codice  
fiscale ██████████, iscritta alla Cancelleria del Tribu-  
nale C.P. di Verona al n° 12397/17254, rappresentata ai fi-  
ni del presente atto dal Signor ██████████ socio le-  
gale rappresentante, nato a Milano il 02/10/1929 e resi-  
dente a Verona in Piazzale ██████████ 6, cod. fiscale ██████████

29R02 F205I

la "██████████ P.I. ██████████" rap-  
presentata nel presente atto dal dott. ██████████ re-  
sidente a Treviglio in via ██████████ 36 (cod. Fiscale ██████████)

si conviene e si stipula quanto segue:

1) La "██████████ s.a.s. di ██████████ A.  
C.", quale unica ed esclusiva proprietaria, concede in lo-  
cazione alla "██████████ - ██████████" che accet-  
ta quale conduttrice l'unità immobiliare descritta qui di  
seguito e ubicata in Comune di S. Angelo di Piove, Via  
Chiusa n° 107 cap. 41011 m.n. 11-31-120 RDL:

a) terreno agricolo di h.0.61.38' recintato sul quale esi-  
ste una costruzione composta da:

b) piano terra n° 3 locali ad uso ufficio e laboratorio  
veterinario ; n° 7 box per ricovero cavalli ; n° 1

servizio igienico ; 1 garage ;  
c) primo piano : appartamento usò abitazione composto da n° 4 camere; 1 cucina, 2 servizi igienici,  
2) Il locatore concede al conduttore la possibilità di sublocazione, anche parziale dell'unità immobiliare sopra descritta,

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dalla sublocazione.

3) La locazione avrà la durata di anni 1 (uno) con inizio dal 01/12/1984 e termine, quindi, il 30.11.1985 ed è rinnovabile. Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 4 L. 392/1978.

4) Il prezzo della locazione per i primi 3 (tre) anni è stabilito in annue L. 12.000.000,- (dodicimilioni), da pagarsi in rate trimestrali anticipate di L. 3.000.000,- (tremilion---) ciascuna. Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo il pagamento delle rate scadute. Il canone di locazione, concordato tra le parti, potrà subire variazioni, derivate e modificate anche per effetto di leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

5) L'inadempienza da parte del conduttore di qualunque dei fatti contenuti nel presente contratto, escluderà la v-

risoluzione di esec. (ipso jure).

6) Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e per le quietanze, nonché l'imposta di registro stabilita dalle vigenti leggi.

7) La registrazione del presente contratto, nonché la notifica all'Autorità locale verrà eseguita a cura del locatore.

30.11.84

IL LOCATORE  
di

C.F. e P. IVA:

B.q. 500

Reg. /

Trs.

Cat.

T. S.

INVIM

IL CASSIERE REGGENTE

Registrato a Verona il  
al N. 12541 Atti privati  
Esatto lire 2.62000 (duecentosessanta  
chiliottre)

30 NOV. 1984

IL DIRETTORE REGGENTE  
(V. )

